

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5062 del 03/10/2023
Oggetto	Ditta GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.p.A., Via per Sassuolo n. 1695, Vignola (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5251 del 03/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tre OTTOBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.P.A.**, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DI SUPERFICIE DI PRODOTTI CON UTILIZZO DI SOLVENTI ORGANICI, SITA IN VIA PER SASSUOLO, n. 1695 IN COMUNE DI VIGNOLA (MO) (RIF. INT. n. 110 / 07222950961)
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 3751 del 11/08/2020** di aggiornamento, a seguito di modifica non sostanziale, dell’Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., avente sede legale in Via per Sassuolo, n. 1863 in comune di Vignola (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di trattamento di superficie di prodotti con utilizzo di solventi organici, sita in Via per Sassuolo, n. 1695 in comune di Vignola (Mo);

richiamate la Determinazione n. 2935 del 11/06/2021, la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 e la Determinazione n. 2799 del 30/05/2023 di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

richiamati i nulla osta prot. n. 75459 del 05/05/2022 e n. 74051 del 28/04/2023 relativi a modifiche non sostanziali che non hanno richiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 07/08/2023 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 136623 del 07/08/2023, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico e gestionale, consistenti in:

I. installazione di un **nuovo "sistema edificio-impianto"** nello stabilimento film (palazzina A) al posto dell'esistente, ormai obsoleto, e nell'ottica dell'efficientamento energetico. In particolare si procederà a:

- installare una **caldaia da 950 kWt** (impianto M68) in sostituzione delle n. 2 caldaie a vapore da 1.485 kWt cad. (impianti M1 e M2);
- installare un **gruppo frigorifero da 943 kWf** (impianto M69) al posto dei n. 2 assorbitori obsoleti, già oggi non funzionanti (impianti M63 e M64). Il nuovo impianto costituirà la soluzione definitiva in sostituzione anche del gruppo frigorifero a noleggio usato dall'Azienda negli ultimi anni nel periodo estivo;
- dismettere n. 10 UTA esistenti, l'anello idronico e le tubazioni esistenti, sostituendole con **n.10 nuove UTA** e una nuova linea termica per l'alimentazione di UTA e macchinari di processo;
- mettere a riposo le torri evaporative collegate agli attuali gruppi frigoriferi ad assorbimento, che per il momento non saranno smantellate ma non saranno funzionanti.

L'intervento comporta:

- la **dismissione** dell'emissione in atmosfera **E37** associata ad una delle caldaie esistenti,
- la **modifica** dell'emissione in atmosfera **E35** oggi a servizio della seconda caldaia esistente e che sarà collegata alla nuova caldaia. Nel nuovo assetto:
 - la portata massima si ridurrà da 6.000 a **1.220 Nm³/h**,
 - la durata di funzionamento aumenterà da 10 a **24 h/giorno**,
 - resteranno invariati i limiti di concentrazione massima di "materiale particellare" (5 mg/Nm³) e "ossidi di zolfo" (35 mg/Nm³),
 - si ridurrà il limite di concentrazione massima di "ossidi di azoto" da 350 a **130 mg/Nm³**.

Il gestore propone di eseguire un autocontrollo annuale sull'emissione E35 nel nuovo assetto;

- lo scarico delle condense derivanti dalle UTA del nuovo sistema nella pubblica fognatura bianca interna e quindi al rio Schiaviroli, attraverso i nuovi punti di scarico:
 - **S32** "scarico 1 condense UTA attività A", col punto di campionamento **P14**,
 - **S33** "scarico 2 condense UTA attività A", col punto di campionamento **P15**,
 - **S34** "scarico 3 condense UTA attività A", col punto di campionamento **P16**;
- l'installazione di una **nuova sorgente fissa esterna di rumore**, corrispondente al nuovo gruppo frigorifero, che sarà comunque dotato di compartimentazione acustica;

II. attivazione nello stabilimento macchine (palazzina C) della produzione delle cinghie a base di poliuretano per il trasporto vassoi delle macchine di confezionamento di propria produzione. A tal fine saranno installate:

- ~ una **macchina per la saldatura**,
- ~ una **macchina per l'invecchiamento**,
- ~ una **macchina per la smussatura**.

La saldatura avviene a circa 200 °C e genera fumi che necessitano di essere aspirati ed espulsi in atmosfera attraverso il nuovo punto di emissione **E57**, con portata massima di **2.400 Nm³/h**, durata di funzionamento di **4 h/giorno** e per il quale il gestore propone un limite di concentrazione massima di "COV" pari a **20 mg/Nm³** e l'esecuzione di autocontrolli a cadenza annuale.

Le fasi di invecchiamento e smussatura danno origine a sfridi polverulenti, che a loro volta richiedono l'aspirazione e l'espulsione in atmosfera, previo passaggio in un sistema di abbattimento (*colonna filtrante*), attraverso il nuovo punto di emissione in atmosfera **E58**, con portata massima di **600 Nm³/h**, durata di funzionamento di **4 h/giorno** e per il quale il gestore propone un limite di concentrazione massima di "materiale particolato" di **10 mg/Nm³** e l'esecuzione di autocontrolli a cadenza annuale.

In merito alle modifiche in progetto, il gestore dichiara che:

- si prevede che il rifacimento del sistema edificio-impianto dello stabilimento film consenta una riduzione dei consumi energetici del 20% circa;
- il nuovo sistema edificio-impianto è progettato per potersi evolvere successivamente, prevedendo un'integrazione con un motore endotermico e un assorbitore adiabatico (*impianto di trigenerazione*), nell'ottica di perseguire un ulteriore abbattimento dei consumi energetici. Questo ulteriore passaggio sarà oggetto di successive valutazioni da parte dell'Azienda nel corso del 2024 e quindi sarà eventualmente oggetto di ulteriori comunicazioni di modifica dell'AIA. Tuttavia, in previsione dell'installazione dell'assorbitore adiabatico, il gestore chiede di mantenere in autorizzazione lo scarico S1 pozzetto P5, tramite il quale potranno essere gestite le condense;
- in conseguenza della sostituzione delle due caldaie esistenti con la nuova caldaia e delle modifiche inerenti le emissioni in atmosfera E35 ed E37, si registrerà:
 - riduzione del **76%** del flusso di massa autorizzato di "materiale particolato" e "ossidi di zolfo",
 - riduzione del **91%** del flusso di massa autorizzato di "ossidi di azoto";
- in conseguenza dell'attivazione delle nuove emissioni in atmosfera E57 ed E58, si registrerà:
 - una riduzione complessiva del **4,25%** del flusso di massa autorizzato per "materiale particolato" (tenendo conto anche degli interventi sulle caldaie),
 - un incremento dello **0,49%** del flusso di massa autorizzato per "COV".
 Il gestore considera trascurabile quest'ultimo incremento, rispetto al livello emissivo totale, anche in considerazione del fatto che nell'ambito della domanda di riesame dell'AIA (in corso di istruttoria) è stata proposta una significativa revisione del limite di concentrazione massima di "COV" per l'emissione esistente E48, che porterà ad una riduzione complessiva del 55% circa del flusso di massa autorizzato per tale inquinante, anche tenendo conto della nuova emissione E57;
- il nuovo gruppo frigorifero non presenta scarichi di condense e non necessita di torri evaporative, per cui lo scarico S1 nel pozzetto P5 associato alle torri evaporative resterà inattivo;
- i nuovi punti di scarico S32, S33 e S34 dedicati alle condense derivanti dalle nuove UTA sono assimilabili a quelli già autorizzati e convogliati in acque superficiali attraverso la fognatura bianca interna in corrispondenza dei pozzetti P11 e P12. Saranno dotati di contatore per il monitoraggio dei quantitativi di acqua scaricata, che comunque si stima molto inferiore al quantitativo precedentemente registrato per lo scarico S1 nel pozzetto P5. I nuovi scarichi presentano tutte le stesse caratteristiche qualitative, per cui il gestore propone di sottoporre ad autocontrollo solo uno dei tre;
- nell'aggiornamento della planimetria 3B relativa alla rete idrica e fognaria aziendale fornita è indicato anche il collegamento allo scarico S23 dei servizi igienici dei nuovi uffici del primo piano della palazzina C, come da comunicazione aziendale del 20/09/2023;
- si propone di eseguire un *collaudo acustico* a seguito dell'attivazione delle nuove sorgenti sonore, corrispondenti al gruppo frigorifero e alle emissioni E57 ed E58, a seguito dell'attivazione del gruppo frigorifero stesso;

dato atto che il 31/07/2023 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo con prot. n. 162027 del 25/09/2023;

dato atto che le modifiche comunicate non comportano alcuna variazione per quanto riguarda la capacità massima di consumo di solventi, il consumo di materie prime e idrico, la produzione e gestione dei rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto dell'installazione nello stabilimento macchine (palazzina C) di nuovi impianti per la produzione interna di cinghie in poliuretano (attualmente acquistate da terzi) e dato atto che tale intervento non modifica in alcun modo l'attività produttiva soggetta ad AIA (trattamento di superficie con solventi);

valutato positivamente il fatto che gli interventi previsti relativamente al sistema edificio-impianto consentiranno di aumentare l'efficienza energetica complessiva dell'installazione, con particolare riferimento allo stabilimento film, permettendo tra l'altro di cessare l'utilizzo nel periodo estivo del gruppo frigo a noleggio che si è reso necessario negli ultimi anni per far fronte al malfunzionamento del sistema di raffrescamento aziendale;

preso atto del fatto che, a seguito della dismissione delle due caldaie ad oggi esistenti, verrà **dismesso** il punto di emissione in atmosfera **E37**, mentre il punto di emissione **E35** verrà posto a servizio della nuova caldaia, con conseguente modifica dei parametri di funzionamento. A tale proposito:

- si dà atto che la nuova caldaia non si configura come *medio impianto di combustione* ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera gg-bis) della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, dal momento che presenta potenza termica nominale **inferiore a 1 MW**;
- si dà atto che il punto di emissione E35 nel nuovo assetto ricade nella fattispecie di cui al punto 1, lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e quindi, ai sensi dell'art. 272, comma 1 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 non è necessario autorizzarlo espressamente; pertanto **non è necessario fissare limiti di concentrazione massima di inquinanti, né analisi di autocontrollo e nemmeno analisi di messa a regime**.

Si ritiene comunque opportuno mantenere l'indicazione del camino nel Quadro delle emissioni autorizzate di cui al punto D2.4.1 dell'Allegato I all'AIA, per ragioni di chiarezza e completezza dell'assetto emissivo aziendale;

- si ritiene opportuno richiedere al gestore di comunicare entro 10 giorni lavorativi la data di attivazione della nuova caldaia;

preso atto del fatto che la nuova macchina di saldatura per la produzione delle cinghie in poliuretano richiede di essere sottoposta ad aspirazione e che i relativi effluenti gassosi saranno convogliati al nuovo punto di emissione in atmosfera **E57**. A tale proposito:

- si dà atto che, in base a quanto previsto dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna, non è necessario prevedere impianti di trattamento degli effluenti gassosi;
- si prende atto dei dati di funzionamento comunicati dal gestore (portata massima, altezza del colmo del camino da terra e durata giornaliera di funzionamento);
- si concorda con la proposta del gestore di fissare un valore limite di concentrazione massima per l'inquinante "COV" pari a **20 mg/Nm³**, dal momento che il punto 4.5.40 dei criteri CRIAER prevederebbe, in analogia, un limite di 30 mg/Nm³, che viene ridotto a 20 mg/Nm³ ai sensi del punto 4.4 4) della DGR 2236/09 e ss.mm.;
- si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di **analisi di messa a regime** in corrispondenza dell'attivazione di E57, nonché di **analisi di autocontrollo a cadenza annuale**;

preso atto del fatto che le nuove macchine di smussatura e invecchiamento per la produzione delle cinghie in poliuretano devono essere sottoposte ad aspirazione e che i relativi effluenti gassosi saranno convogliati al nuovo punto di emissione in atmosfera **E58**. A tale proposito:

▪ si rileva che l'impianto di trattamento proposto dal gestore non risulta conforme ai parametri previsti dall'Allegato 3 ai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna in termini di velocità di filtrazione. Pertanto, considerato che si tratta di un'emissione di modesta entità, in quanto caratterizzata da valori di portata e durata contenuti, e che il filtro proposto presenta delle peculiarità non perfettamente sovrapponibili ai filtri standard valutati dai CRIAER, si ritiene di poter **accettare in deroga il filtro proposto limitatamente al caso specifico in oggetto, vincolando però tale valutazione alle seguenti condizioni e prescrizioni:**

- dovranno essere effettuate **analisi di messa a regime** su tre prelievi **sia a monte che a valle del sistema filtrante**;
- dovranno essere effettuate **analisi di autocontrollo sia a monte che a valle del sistema filtrante** con periodicità trimestrale per il primo anno dalla messa a regime, trasmettendo una **relazione riassuntiva** degli esiti una volta effettuato il quarto autocontrollo. A partire dal secondo anno, a meno di diverse indicazioni da parte della scrivente, gli autocontrolli potranno essere effettuati con periodicità annuale ed esclusivamente a valle del sistema filtrante;
- le analisi monte/valle sopra indicate dovranno dimostrare un'efficacia di abbattimento di "materiale particolato" **superiore al 90% in massa**;
- qualora dagli esiti analitici emergessero risultati difformi da tale indicazione o nel caso in cui non fosse possibile effettuare tali monitoraggi secondo le modalità e i tempi prescritti, il gestore sarà tenuto a proporre un diverso sistema di abbattimento, conforme agli standard dei criteri CRIAER e, una volta autorizzato, procedere alla sua installazione;
- la colonna filtrante dovrà essere dotata di **misuratore di pressione differenziale**.

In ogni caso ci si riserva di richiedere la sostituzione del sistema filtrante proposto con uno idoneo in qualsiasi momento, nel caso sopraggiungessero problematiche connesse al suo funzionamento;

- si prende atto dei dati di funzionamento comunicati dal gestore (portata massima, altezza del colmo del camino da terra e durata giornaliera di funzionamento);
- si concorda con la proposta del gestore di fissare un valore limite di concentrazione massima per l'inquinante "materiale particolato" pari a **10 mg/Nm³**, dal momento che il punto 4.5.89 dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna prevederebbe un limite di polveri pari a 20 mg/Nm³, che viene ridotto a 10 mg/Nm³ ai sensi del punto 4.4 5) della DGR 2236/9 e ss.mm.;

dato atto che, a seguito delle modifiche comunicate relativamente alle emissioni convogliate in atmosfera (modifica di E35, dismissione di E37, attivazione delle nuove E57 ed E58), si osserva il seguente assetto per i flussi di massa autorizzati per gli inquinanti caratteristici dell'attività aziendale (considerando nulli i flussi di massa autorizzati per E35, trattandosi di emissione in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06):

- rimangono invariati i flussi autorizzati per "cloruro di vinile" e "monossido di carbonio",
- il flusso autorizzato per "SOV" aumenta di **0,192 kg/gg (+0,5%)**, valore che si può considerare **irrilevante**,
- il flusso autorizzato per "materiale particolato" si riduce di **0,576 kg/gg (-5,7%)**,
- il flusso autorizzato per "ossidi di azoto" si riduce di **42 kg/gg (-38,0%)**,
- il flusso autorizzato per "ossidi di zolfo" si riduce di **4,2 kg/gg (-100%)**.

Si possono pertanto considerare migliorativi o tutt'al più invariati i carichi inquinanti associati al nuovo assetto;

preso atto del fatto che dalle nuove UTA del sistema edificio-impianto rinnovato deriveranno condense che l'Azienda propone di avviare allo scarico finale **S29** in acque superficiali (rio Schiaviroli) mediante la rete delle acque bianche aziendale. A tale proposito, si osserva che lo

stesso già accade per le “acque di condensa dell'impianto di condizionamento dell'area del coestrusore P7 da stabile A” in corrispondenza dei pozzetti P11 e P12, per cui non si riscontrano motivi ostativi all'attivazione dei tre nuovi punti di scarico parziale S32, S33 e S34 (serviti dai nuovi pozzetti P14, P15 e P16), che convogliano anch'essi allo scarico finale S29;

ritenendo possibile mantenere autorizzato lo scarico parziale S1 col relativo pozzetto P5, anche in condizioni di inattività dello stesso, in attesa di futuri possibili riutilizzi;

preso atto del fatto che, come già comunicato dall'Azienda con nota del 20/09/2023, allo scarico parziale S23 sono convogliate anche le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici associati ai nuovi uffici realizzati al primo piano della palazzina C;

ritenendo opportuno indicare espressamente nella tabella di cui al punto D2.5.3 dell'Allegato I all'AIA i nuovi punti di scarico parziale S32, S33 e S34, nonché la nuova tipologia di acque reflue domestiche che confluiscono nello scarico parziale S23;

alla luce del mutato assetto delle emissioni sonore, si ritiene opportuno prescrivere la presentazione di una **nuova valutazione completa di impatto acustico** a seguito dell'attivazione delle nuove sorgenti sonore (gruppo frigo ed emissioni E57 ed E58);

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER “Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”, rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con

sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

I'Incaricata di Funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 3751 del 11/08/2020 e ss.mm.** alla Ditta Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., con sede legale in Via per Sassuolo, n. 1863 in comune di Vignola (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua trattamento di superficie di prodotti con utilizzo di solventi organici, sita in Via per Sassuolo, n. 1695 in comune di Vignola (Mo), come di seguito indicato:

a) alla sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I sono **aggiunti i seguenti punti:**

11. In considerazione del fatto che l'impianto di abbattimento proposto dal gestore per la nuova emissione convogliata in atmosfera **E58 non risulta conforme ai parametri previsti dall'Allegato 3 ai criteri CRIAER** della Regione Emilia Romagna in termini di velocità di filtrazione, il gestore è tenuto a:

- effettuare le **analisi di messa a regime** di cui al successivo punto D2.4.4 su tre prelievi **sia a monte che a valle del sistema filtrante;**
- effettuare le **analisi di autocontrollo** di cui al successivo punto D2.4.1 **sia a monte che a valle del sistema filtrante** con periodicità trimestrale per il primo anno dalla messa a regime, trasmettendo ad Arpae di Modena una **relazione riassuntiva degli esiti entro 30 giorni dalla data del quarto campionamento trimestrale.** A partire dal secondo anno, a meno di diverse indicazioni da parte della scrivente, gli autocontrolli potranno essere effettuati con periodicità annuale ed esclusivamente a valle del sistema filtrante;
- la colonna filtrante dovrà essere dotata di **misuratore di pressione differenziale.**

In merito alle analisi monte/valle sopra indicate, si precisa che dovranno dimostrare un'efficacia di abbattimento di "materiale particellare" **superiore al 90% in massa;** qualora dagli esiti analitici emergessero risultati difformi da tale indicazione o nel caso in cui non fosse possibile effettuare tali monitoraggi secondo le modalità e i tempi prescritti, il gestore sarà tenuto a proporre un diverso sistema di abbattimento, conforme agli standard dei criteri CRIAER e, una volta autorizzato, procedere alla sua installazione.

In ogni caso la scrivente si riserva di richiedere la sostituzione del sistema filtrante proposto con uno idoneo in qualsiasi momento, nel caso sopraggiungessero problematiche connesse al suo funzionamento.

12. **Entro 60 giorni dall'attivazione di tutte le nuove sorgenti sonore** (gruppo frigo M69 ed emissioni in atmosfera E57 ed E58), il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Vignola un **aggiornamento completo della valutazione di impatto acustico,** redatto ai sensi della DGR 673/04, al fine di confermare con una campagna di misure il rispetto dei limiti di immissione assoluta e differenziale in presenza delle nuove sorgenti. Nella medesima sede, nel caso in cui emergessero superamenti dei limiti di legge, occorre che il gestore proponga opportuni interventi di bonifica acustica, con relativo cronoprogramma di attuazione;

b) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente:**

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E2 – caricamento miscele nel raffreddatore, evaporazione vaschetta Turbo B	PUNTO DI EMISSIONE E5 – caricamento miscele Turbo A	PUNTO DI EMISSIONE E7 – estrusori PVC (n.14)	PUNTO DI EMISSIONE E35 – caldaia (950 kW)	PUNTO DI EMISSIONE E37 – caldaia (1.485 kW)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	§	DA DISMETTERE #
Portata massima (Nm ³ /h)	1.000	500	70.000	1.220	6.000
Altezza minima (m)	7,5	7,5	30	7,5	12
Durata (h/g)	16	16	24	24	10
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	10	10	---	---	5 ** ***
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	70	---	---	---	---
Cloruro di vinile (mg/Nm ³)	---	---	3 *	---	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---	---	---	---	350 **
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	---	---	---	---	35 ** ***
Impianto di depurazione	Filtro a maniche	Filtro a maniche	---	---	---
Frequenza autocontrolli	annuale (portata, polveri, SOV)	annuale (portata, polveri)	semestrale (portata, cloruro di vinile)	---	annuale (portata, polveri, NO _x)

* il limite di emissione indicato per il cloruro di vinile si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 02/12/1980 – “Aggiornamento del D.M. 21/03/1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale”.

** riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

*** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

§ l'emissione in questione ricade nella fattispecie di cui al punto 1, lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e quindi, ai sensi dell'art. 272, comma 1 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, non è soggetto ad autorizzazione. Si richiede comunque al gestore di comunicare la data di attivazione della nuova caldaia e del relativo punto di emissione in atmosfera **E35** nel nuovo assetto entro 10 giorni lavorativi dalla stessa.

emissione oggetto di dismissione, come da comunicazione di modifica non sostanziale del 07/08/2023.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E41 – vuota sacchi PVC	PUNTO DI EMISSIONE E43 – stoccaggio miscele alimentazione estrusori + sfiato bilance	PUNTO DI EMISSIONE E45 – silo stoccaggio rifili macinati	PUNTO DI EMISSIONE E46 – silo stoccaggio rifili macinati
Messa a regime	a regime *	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	2.500	3.800	3.000	3.000
Altezza minima (m)	7,5	7,5	18,15	18,15
Durata (h/g)	1	16	8	8
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	10	10	10	10
Impianto di depurazione	Filtro a cartucce	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	annuale (portata, polveri)	annuale (portata, polveri)	annuale (portata, polveri)	annuale (portata, polveri)

* si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.8**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E48 – stampatrici Zenith, Chronos, Elios e Zeus e relativa aspirazione zona pompe + macchine fotopolimeriche + macchina lava anilox + taglio laser cliché + coestrusori P6 e P7	PUNTO DI EMISSIONE E49 – macinazione sfridi di lavorazione PVC plastificato	PUNTO DI EMISSIONE E50 – trattamento corona coestrusore P6
Messa a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	30.000	6.000	1.600
Altezza minima (m)	10	9	10,3
Durata (h/g)	24	16	24 *
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	10	10	---
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	50	---	---
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	95	---	---
Ossidi di Azoto (come NO _x) (mg/Nm ³)	95	---	---
Cloruro di vinile (mg/Nm ³)	---	3 **	---
Ozono (mg/Nm ³)	---	---	8

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E48 – stampatrici Zenith, Chronos, Elios e Zeus e relativa aspirazione zona pompe + macchine fotopolimeriche + macchina lava anilox + taglio laser cliché + coestrusori P6 e P7	PUNTO DI EMISSIONE E49 – macinazione sfridi di lavorazione PVC plastificato	PUNTO DI EMISSIONE E50 – trattamento corona coestrusore P6
Impianto di depurazione	Combustore termico rigenerativo	Filtro a tasche	---
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, SOV, CO, NO _x) annuale (polveri)	semestrale (portata, polveri, cloruro di vinile)	annuale (portata, ozono)

* le emissioni **E50** ed **E51** non possono essere contemporaneamente attive, sono quindi da intendere funzionanti in alternativa l'una all'altra.

** Il limite di emissione indicato per il cloruro di vinile si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 02/12/1980 – “Aggiornamento del D.M. 21/03/1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale”.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E51 – trattamento corona monorientatore Trio	PUNTO DI EMISSIONE E52 – masterizzatore	PUNTO DI EMISSIONE E53 – trattamento corona bilaterale coestrusore P7	PUNTO DI EMISSIONE E54 – trattamento corona unilaterale 1 coestrusore P7
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	2.700	2.400	1.300	600
Altezza minima (m)	10,3	9	8	8
Durata (h/g)	24 *	16	24	24
Ozono (mg/Nm ³)	8	---	35	15
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	---	50	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro composito	---	---
Frequenza autocontrolli	annuale (portata, ozono)	semestrale (portata, SOV)	annuale (portata, ozono)	annuale (portata, ozono)

* le emissioni **E50** ed **E51** non possono essere contemporaneamente attive, sono quindi da intendere funzionanti in alternativa l'una all'altra.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E55 – trattamento corona unilaterale 2 coestrusore P7	PUNTO DI EMISSIONE E56 – saldatura	PUNTO DI EMISSIONE E57 – saldatrice per cinghie	PUNTO DI EMISSIONE E58 – colonna filtrante smussatrice e invecchiamento
Messa a regime	a regime	a regime	§	#
Portata massima (Nm ³ /h)	600	1.500	2.400	600
Altezza minima (m)	8	1 m oltre il tetto	9,40	9,40
Durata (h/g)	24	saltuaria	4	4
Ozono (mg/Nm ³)	15	---	---	---
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	10	---	10
Ossidi di Azoto (come NO _x) (mg/Nm ³)	---	5	---	---
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	---	10	---	---
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	---	---	20	---
Impianto di depurazione	---	Prefiltro + cella filtrante + filtro a tasche	---	Colonna filtrante
Frequenza autocontrolli	annuale (portata, ozono)	---	annuale (portata, SOV)	trimestrale – annuale (portata, polveri) come da precedente punto D2.2.11

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.11** e ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

- Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposta cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi**

di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota > 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,

- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti e i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*” dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l’Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull’applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
<i>Ossigeno (O₂)</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
<i>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</i>	UNI EN 14790:2017 (*)
<i>Polveri totali (PTS) o materiale particolare</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m³)
<i>Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B ecc.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14385:2004 (*) ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29
<i>Monossido di Carbonio (CO)</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche ecc.)
<i>Ossidi di Zolfo (SO_x) espressi come SO₂</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14791:2017 (*) uni cen/ts 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 ALL.1)
<i>Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO₂</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
<i>Composti organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)</i>	UNI EN 12619:2013 (*)
<i>Cloruro di vinile (cloroetene)</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
<i>Ozono (come Ossidanti Totali in aria)</i>	OSHA ID-214 (**)
<i>Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni</i>	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l’eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l’emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l’emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell’emissione.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Vignola.

4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Vignola **i dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose,

entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati, in particolare:

- relativamente all'emissione **E57** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime dei nuovi impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
- relativamente all'emissione **E58** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime dei nuovi impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda), secondo le modalità indicate al precedente punto **D2.2.11**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.
Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli (compresa la colonna filtrante a servizio dell'emissione E58) devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.

9. Il combustore rigenerativo deve essere provvisto di misuratore con registrazione della temperatura in camera di combustione.
10. I sistemi di registrazione devono funzionare in modo continuo (anche durante le fermate degli impianti di abbattimento), ad esclusione dei periodi di ferie. Le registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni; inoltre, devono garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la data.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

12. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
 - il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena, per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

13. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei

prelievi) devono essere annotate su **apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae-APA**, firmate dal gestore o al responsabile dell'installazione e mantenuto, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per almeno 5 anni.

14. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

15. In riferimento all'attività di stampa flessografica, ricompresa al punto 8.a della Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, si precisa che tale attività risulta caratterizzata da:

- *capacità nominale*: **5,1 t_{COV}/giorno**;
- *consumo massimo teorico di solvente*: **1.472 t_{COV}/anno** (funzionamento 24 h/giorno per 288 giorni/anno);
- *emissione totale annua*: emissione convogliata di 18,87 t_{COV}/anno + emissione diffusa di 294,4 t_{COV}/anno, per un totale di **313,27 t_{COV}/anno**.

Per l'emissione convogliata derivante da tale attività di stampa flessografica (**E48**) deve essere rispettato il valore limite per l'emissione convogliata indicato nel quadro delle emissioni di cui al punto D2.4.1.

Più in generale, relativamente all'attività di stampa flessografica il gestore è tenuto a:

- a) effettuare misurazioni periodiche sull'emissione E48, con la periodicità indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo (**sezione D3.1.5**) e secondo quanto specificamente indicato al **punto 3.2 della Parte I dell'Allegato III al D.Lgs. 152/06 Parte Quinta**;
- b) rispettare il seguente valore limite di emissione diffusa fissato dal D.Lgs. 152/06 Parte III dell'Allegato III, punto 8, soglia superiore: **20%** di input di solvente (calcolato secondo il metodo indicato nella Parte V dello stesso Allegato);
- c) presentare ad Arpae di Modena **entro il 30 aprile di ogni anno** la "**Dichiarazione di conformità**", con elaborazione del piano di gestione dei solventi (riportante i dati dell'anno precedente) secondo quanto indicato alla **Parte V dell'Allegato III al D.Lgs. 152/06 Parte Quinta**.

16. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
17. **Non è mai consentito il funzionamento in contemporanea dei punti di emissione E50 ed E51.**
18. L'Azienda è tenuta quando necessario ad effettuare pulizie periodiche dei piazzali al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.
- c) il punto 3 della sezione D2.5 "prelievi e scarichi idrici" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente:**

3. Il quadro riassuntivo degli scarichi idrici autorizzati, la cui responsabilità è in capo al gestore dell'installazione IPPC di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. sito in Via per Sassuolo n.1695 a Vignola (Mo) è il seguente:

STABILE PROVENIENZA	n° SCARICO	PROVENIENZA	NOTE
A	S1	Torri di evaporazione	Scarico parziale nella rete aziendale bianca nel pozzetto P5, indi in acque superficiali (scarico finale S29). Scarico dotato di contatore parziale.
A	S2	Spurgo centrali termiche	Scarico parziale nella rete aziendale nera (pozzetto P1), indi alla pubblica fognatura nera.
A	S3	Controlavaggio addolcitore	Scarico parziale nella rete aziendale nera (pozzetto P2), indi alla pubblica fognatura nera. Scarico dotato di contatore parziale.
A	S4-S5	Scarichi servizi igienici spogliatoi	Scarico parziale nella rete aziendale nera previo passaggio in fossa biologica, indi alla pubblica fognatura nera. Scarichi parziali a valle degli scarichi industriali dello stabile A.
A	S6	Scarico servizi igienici abitazione custode	
A	S7	Scarico servizi igienici direzione e visitatori	
A	S8-S9	Scarico servizi igienici stabilimento *	
A	S10	Scarico servizi igienici uffici	
A	S32	Scarico 1 condense UTA	Scarico parziale nella rete aziendale bianca nel pozzetto P14, indi in acque superficiali (scarico finale S29). Scarico dotato di contatore parziale.
A	S33	Scarico 2 condense UTA	Scarico parziale nella rete aziendale bianca nel pozzetto P15, indi in acque superficiali (scarico finale S29). Scarico dotato di contatore parziale.
A	S34	Scarico 3 condense UTA	Scarico parziale nella rete aziendale bianca nel pozzetto P16, indi in acque superficiali (scarico finale S29). Scarico dotato di contatore parziale.
B	S11	Scarico controlavaggio filtri fontana ornamentale	Scarico parziale nella rete aziendale delle acque nere, indi alla pubblica fognatura nera comunale.
B	S12-S13-S14-S15	Scarichi servizi igienici uffici	Scarichi parziali nella rete aziendale delle acque nere previo passaggio in fossa biologica, indi alla pubblica fognatura nera comunale.
B	S16	Scarico condense condizionatori uffici	
C	S18	Scarico controlavaggio addolcitore	Scarichi parziali nella fognatura aziendale nera, indi alla pubblica fognatura comunale nera.
C	S19	Scarico condensa gruppo frigo camera climatica piccola	
C	S20	Scarico condensa condizionatori stabilimento	
C	S21	Scarico servizi igienici uffici	Scarico parziale, previo passaggio in fossa biologica, nella rete fognaria aziendale, indi in scarico in fognatura nera comunale.
C	S22	Scarico servizi igienici stabilimento	
C	S23	Scarico servizi igienici spogliatoi e nuovi uffici 1° piano	
C	S24	Scarico locale mensa e caldaia abitazione custode/locale mensa	Scarico parziale nella fognatura aziendale nera previo passaggio in degrassatore, indi alla pubblica fognatura comunale nera.

STABILE PROVENIENZA	n° SCARICO	PROVENIENZA	NOTE
C	S25	Scarico condensa condizionatori uffici	Scarico parziale nella fognatura aziendale nera, indi alla pubblica fognatura comunale nera.
C	S26	Scarico servizi igienici stabilimento	Scarico parziale nella fognatura aziendale nera previo passaggio in fossa biologica, indi alla pubblica fognatura comunale nera.
C	S27	Scarico condensa gruppo frigo camera climatica grande	Scarico parziale nella fognatura aziendale nera, indi alla pubblica fognatura comunale nera.
C	Pluviali	Pluviali sud dello stabile	Rete non separata: convogliamento nella rete aziendale delle acque nere e scarico nella pubblica fognatura nera comunale.
C	S28	Scarico terminale pluviali nel laghetto di proprietà da stabile C	
A	S29	Scarico terminale in acque superficiali (Rio Schiaviroli) delle acque bianche, delle acque di raffreddamento delle torri evaporative (scarico parziale S1) e delle acque di condensa dall'impianto di condizionamento dell'area del coestrusore P7 da stabile A e delle condense dalle nuove UTA dello stabile A	
A+B+C	S30	Scarico terminale rete fognaria aziendale in pubblica fognatura comunale nera (acque reflue domestiche A-B-C + industriali assimilate alle domestiche A-C + acque meteoriche da pluviali C)	
A	S31	Scarico di acque reflue industriali (reflui dal separatore acqua/olio del locale compressori) in pubblica fognatura comunale nera	

* agli scarichi parziali S8 e S9 è previsto il convogliamento anche dell'eccesso delle condense di condizionamento non riutilizzabili internamente.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 3751 del 11/08/2020 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 3751 del 11/08/2020 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. e al Comune di Vignola tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vignola;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.